Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

27 aprile 2021

Tema

Architetto cittadino spagnolo che ha conseguito il titolo in Spagna – Redazione piano attuativo insieme ad architetto italiano – Firma dell'architetto spagnolo sul progetto – Ammissibilità – Condizioni – Prestazione professionale temporanea e occasionale.
(artt. 9 e segg. D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206).

* * *

Premessa

Il quesito riguarda un architetto cittadino spagnolo che ha conseguito il titolo in Spagna ove esercita abitualmente la professione (ove cioè è "legalmente stabilito").
La prestazione è di natura progettuale, condivisa con un architetto italiano iscritto all'albo provinciale.
Poiché il progetto sarà presentato presso una autorità amministrativa italiana, la prestazione si considera eseguita in Italia.
Si domanda se l'architetto spagnolo può legittimamente firmare il progetto insieme all' architetto italiano.
La risposta è affermativa alle seguenti condizioni.

* * *

Parere

L'esercizio della professione in Italia da parte di prestatori che hanno conseguito il titolo di architetto in un altro Paese UE, è regolata dal D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche.

In base a questa normativa, la professione in Italia può essere legittimamente esercitata dai professionisti UE in due forme:
a) in regime di prestazione temporanea e occasionale (artt. 9 e segg. D.Lgs. 206/2007);
b) in modo continuativo ovvero in regime c.d. "di stabilimento" in Italia (artt. 16 e segg. D.Lgs. 206/2007).

Nel prima caso, a cui pare riferirsi l'iscritto, occorre che il professionista straniero), almeno 30 giorni prima di svolgere la prestazione sul nostro territorio, invii una dichiarazione scritta al MIUR (nel caso degli architetti) in cui attesta il possesso della qualifica e dunque il titolo per espletare la prestazione richiesta dal committente.
Nel secondo caso, occorre ottenere il riconoscimento esplicito del titolo professionale, sempre da parte del MIUR.

La dichiarazione preventiva [relativa al caso sub a)] va inviata al MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore.
(Occorre applicare una marca da bollo da 16 euro sulla domanda).

Nella dichiarazione è necessario indicare (Art. 10 commi 1 e 2 D.Lgs. 206/2007):

- nome e cognome;
- recapiti: indirizzo, telefono, e-mail, pec per eventuali comunicazioni;
- nazionalità;
- professione per cui si è legalmente stabiliti nello Stato di provenienza e professione che si intende esercitare in Italia (nel caso di specie "architetto");
- indicazione del Comune dove sarà effettuata la prestazione nonché una sintetica descrizione della stessa;
- dati sulla copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Il professionista deve allegare alla dichiarazione preventiva la seguente documentazione:

- certificato o copia di un documento di identità personale che attesti la nazionalità;
- copia autenticata o accompagnata da dichiarazione di copia conforme all'originale, del Diploma di laurea e del titolo di abilitazione professionale;
- certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro d'origine che dichiari che la formazione è conforme alla Direttiva 2005/36/CE;
- certificato dell'Autorità competente dello Stato di provenienza che attesti che il prestatore è legalmente stabilito in quello Stato e che sono soddisfatti i requisiti di moralità e di onorabilità richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'Architettura e di non essere oggetto di sanzioni disciplinari, anche con effetti temporanei, che potrebbero impedire l'esercizio della professione di Architetto;
- certificazione della Autorità competente dello Stato di provenienza di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali titoli in lingua non italiana, devono essere accompagnati da traduzione giurata o certificata.

Come stabilisce l'art. 10, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 206/2007 *"la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale"*.

La dichiarazione avrà validità di un anno (solare) e dovrà necessariamente essere rinnovata nel caso in cui la prestazione abbia durata superiore all'anno in corso.

Il professionista straniero ha inoltre l'obbligo di informare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione (Inarcassa), senza obblighi di iscrizione o di contribuzione.

Il MIUR comunica all'Ordine provinciale copia della dichiarazione che il professionista straniero ha inviato ai fini della iscrizione in apposita sezione dell'albo (c.d. iscrizione "in automatico").
L'iscrizione, come la dichiarazione, ha validità per l'anno in corso.

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento (di origine), il professionista straniero è tenuto a fornire al destinatario della prestazione, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni :
1) se il professionista è iscritto in un registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
2) se l'attività professionale è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di provenienza (es. esame di Stato), gli estremi della competente autorità di vigilanza;
3) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il professionista è iscritto;
4) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
5) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
6) la prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.

* * *

Sintesi finale

L'architetto spagnolo può firmare unitamente all'architetto italiano il progetto di piano urbanistico che gli è stato commissionato.

Unico adempimento richiesto è la preventiva comunicazione al MIUR della dichiarazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 206/2007. Preventiva, rispetto all'esecuzione della prestazione e da inviare almeno 30 giorni prima per consentire al Ministero di fare le opportune verifiche.

Naturalmente il professionista straniero deve avere i requisiti ed essere nelle condizioni sopra richiamate che devono essere infatti attestate e documentate nella dichiarazione da inviare al MIUR (essenzialmente avere conseguito il titolo professionale ed esercitare abitualmente nel paese di provenienza e avere inoltre adeguata copertura assicurativa contro la RC professionale).
Ove tali condizioni mancassero, la prestazione sarebbe resa "senza titolo" ovvero illegittimamente nonostante la dichiarazione presentata.
In questo caso, da intendersi patologico, la firma sul progetto dell'architetto italiano iscritto all'albo non sanerebbe questo vizio. Anzi, si configurerebbe probabilmente un illecito anche per il professionista italiano (vedi l'art. 4,commi 3 e 4, del Codice deontologico).

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Spero di avere risposto
Cordiali saluti

Pisa 27 aprile 2021

Avv. Gian Pietro Dalli